



COMUNE DI PETRIZZI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA TECNICA

**Repertorio delle determinazioni
N° 244 del 31/10/2022
Del REGISTRO GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 111 DEL 28/10/2022

ASSUNZIONE DI IMPEGNO A CONTRARRE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI” . Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2021. Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, (PNRR Unione Europea NextGenerationEU); Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. CUP: I54H20000640001

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Ing. Salvatore Lupica)**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to (Ing. Salvatore Lupica)**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";

VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data.

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione";

VISTO il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue "I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in

caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n.1 dell' 11 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 146 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 143, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "**Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021**";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2021 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi, e che all'art. 2 "Comuni beneficiari del contributo" prevede:

1. Ai comuni indicati nell'allegato 3 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l'anno 2021 contributi pari a euro 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

2. La determinazione definitiva dell'importo assegnato è subordinata all'esito della verifica dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento.

3. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione di cui al comma 2. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 Aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Ed all'Art. 3 Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi:

1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno

3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Considerato che il Comune di Petrizzi è risultato ammesso a finanziamento per i lavori denominati "**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI**" - (co. Min Int 4180220910 Cod. BADP 986142929613470602) – CUP: I54H20000640001" per l'importo complessivo di Euro 999.243,00

Vista la determinazione del RAT n 19 del 29.3.2021 con la quale a seguito di gara è stato dato l'incarico per il servizio di Progettazione, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per

la realizzazione dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E TORRENTE BELTRAME"- alla RTP Giuseppe Giuseppe Santacroce-Ing Stefano Felice Marascio-Arch Roberto Grillone con sede in MONTEPAONE (CZ) VIA GIOVANNI CATUOGNO 47 – 88060, per l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra risulta essere di € 95.000,00 oltre CNPAIA e iva al 22% per un totale complessivo di € 120.536,00, finanziato con i fondi di cui al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 31 agosto 2020 ;

Visto che l'RTP Giuseppe Santacroce-Ing Stefano Felice Marascio-Arch Roberto Grillone in data 10.6.2022 ha trasmesso il progetto definitivo;

Visto che per il suddetto progetto l'Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 24252 del 15.09.2022 , acquisito al protocollo dell'Ente al n.3158 del 19.9.2022 ha rilasciato apposito parere;

Visto che con D.G.C. n. 63 del 14.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo concernente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E TORRENTE BELTRAME"

Visto che i " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI" riguardano aree ricadenti nell'intervento generale di MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E TORRENTE BELTRAME" e pertanto si è optato di redigere il progetto esecutivo di un primo lotto per l'importo di € **Euro 999.243,00**

Visto che con D.G.C n. 65 del 25.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo concernente Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E TORRENTE BELTRAME". I LOTTO " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI", redatto dalla RTP Ing Giuseppe Santacroce-Ing Stefano Felice Marascio- Arch Roberto Grillone, approvando il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	IMPORTO	
a1	Lavori a base d'asta		€ 688.396,03
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.130,00
	Totale Lavori		€ 713.526,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Iva sui lavori 22%		€ 156.975,73
b2	Imprevisti		€ 29.439,52
b3	Oneri avcp, allacci		€ 2.000,00
b4	Competenze tecniche		€ 63.960,00
b4.1	D.L. e C.S.E.	€ 47.500,00	
b4.3	Relazione e Sorveglianza archeologica	€ 4.000,00	
b4.4	Collaudi	€ 10.000,00	
b4.5	Oneri previdenziali (4% di b4.1+b4.2+b4.3+b4.4)	€ 2.460,00	
b5	Iva su competenze tecniche 22%		€ 14.071,20
b6	Incentivi (art. 113 D. L.vo 50/2016)		€ 14.270,52
b7	Espropri		€ 5.000,00
	Totale Somme a disposizione		€ 285.716,97
	Totale Generale		€ 999.243,00

Visto che il progetto esecutivo corredato dalla verifica ai sensi e per gli effetti della legge 120/2020 è stato depositato, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il comunicato della direzione centrale per la finanza locale n. 2 del 28.febbraio 2022 con la quale si ricorda che gli interventi di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, sono confluiti nella Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del

territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

Atteso che in ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni beneficiari, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016 che annulla la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, e pertanto la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere ricorrendo alla a una centrale di committenza;

Ritenuto pertanto avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che l'Ente si è posto, nel rispetto delle ragioni di trasparenza e concorrenza;

Dato Atto della transitorietà dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lg 50/2016, per effetto dell'art. 1 della D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in vigore dal 16.7.2020 come modificato dalla legge 108/2021 : " 1. *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*

2. *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Considerato che l'importo dei lavori, pari a € 713.526,03, colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Contratti sotto soglia" come derogato dalle legge n. 120/2020 e legge 108/2021 che prevede per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) , con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Ritenuto che in relazione alle caratteristiche dell'appalto sia adeguato procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni complesse e strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

Visto che la Legge n. 94/2012 obbliga le PP.AA. a ricorrere al MEPA (mercato elettronico) per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori sotto la soglia comunitaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

"1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

Visto l'art. 37 comma 4 del d.lg 50/2016 e s.m.i che testualmente recita *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

Considerato:

- Che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs. 50/2016;
- Che nel periodo transitorio, il possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012, n. 179, convertito in legge 17/12/2012, n. 221;
- Che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- Che l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Visto che con deliberazione di C.C . n.17 del 03/08/2021 l'Amministrazione ha aderito alla Centrale di Committenza tra i Comuni di Gasperina, Montepaone, Montauro, San Floro e Chiaravalle Centrale approvando la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii (come rimodulato dall'art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito legge 89/2014);

Visto che in data 01.09.2021 i Sindaci dei Comuni hanno sottoscritto l'adesione del Comune di Petrizzi alla centrale di Committenza ;

Visto l'art. 6 della suddetta convenzione " Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza" e l'art 7 "Attività dell'ufficio comune e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", e l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale stabiliscono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

In ordine al punto 1):	FINE DA PERSEGUIRE:	Messa in sicurezza dei versanti a valle di via Mazzini"
In ordine al punto 2):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Affidamento lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI"
	FORMA DEL CONTRATTO:	In forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
In ordine al punto 3):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato per effetto dell'art.1 della D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in vigore dal 16.7.2020 come modificato dalla legge 108/2021;
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo dei lavori

Visto che per l'individuazione dell'operatore economico da invitare si farà ricorso agli elenchi della centrale di Committenza, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente, tra imprese che possiedono la seguente categoria di lavori:

Cat	Importo	Classifica	%	Tipologia della categoria di qualificazione	declaratoria
OG	533.674,54	II	74,79	Categoria Prevalente	Stare autostrade. ponti, viadotti
OS21	179.851,49	I	25,21	Obbligo qualificazione o RTI s.l.o.s >10%	Opere strutturali speciali
Totale	713.526,03		100,00		

Dato altresì atto che il presente appalto è soggetto al D.Lgs n° 81/08 e successive modifiche e integrazioni;

Constatato che, ai sensi del comma 5 lettera c dell'art. 183 del T.U. 267/2000, l'impegno è stato assunto nella spesa complessiva di euro 999.243,00, con il finanziamento concesso con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze 13.februario 2021 all'art. 2, rientrando nell'allegato 3, confluito successivamente Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, (PNRR Unione Europea NextGenerationEU);

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determina all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.petrizzi.cz.it;

Vista l'attestazione dei progettisti, resa ai sensi dell'art. 26 comma 8 Dlgs 50/2016, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Visto che si è provveduto ad acquisire il CUP: I54H20000640001 e il CIG sarà acquisito dalla CUC ;

Visto la legge 23 dicembre 2006, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza dei lavori Pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1 comma 67, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;

Richiamata la deliberazione dell'ANAC 21 dicembre 2021, n. 830, che per l'anno 2022 stabilisce l'entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento; in particolare è dovuto il pagamento di € 70,00 per gli operatori economici mentre per le stazioni appaltanti la somma di € 375,00:

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art.9 del d.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i ;

Visto che con delibera Consiglio Comunale n. 07 in data 28.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n 163/06 e successive modificazioni" nelle parti ancora vigenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n°12 del 07.07.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di procedere all' Affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A VALLE DI VIA MAZZINI" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Contratti sotto soglia" come derogato dall'art 1 della legge 120/2020 e modificato dalla legge 108/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. Citato,

Di invitare alla procedura almeno cinque operatori economici scelti nella procedura telematica della centrale di Committenza nell'ambito della categoria dei lavori:

Cat	Importo	Classifica	%	Tipologia della categoria di qualificazione	declaratoria
OG	533.674,54	II	74,79	Categoria Prevalente	Stare autostrade, ponti, viadotti
OS21	179.851,49	I	25,21	Obbligo qualificazione o RTI s.l.o.s >10%	Opere strutturali speciali
Totale	713.526,03		100,00		

omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per motivi di riservatezza;

Di dare atto che:

- le condizioni di cui all'articolo 192 del T.U. n.267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i sono quelle indicate in premessa;
- l' Importo dei lavori è pari € 713.526,03 di cui € 688.396,03 per lavori soggetto a ribasso e € 25.130,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
- alla spesa si farà fronte con il finanziamento di euro 999.243,00, con il finanziamento concesso con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia

e delle Finanze 13.februario 2021 all'art. 2, rientrando nell'allegato 3, confluito successivamente Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, (PNRR Unione Europea NextGenerationEU);

- l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- ai sensi dell'art. 95 comma 12 la stazione appaltante deciderà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011, risulta che non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni complesse e strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

Di impegnare la somma di € 375,00 per ANAC . per l'indizione della procedura negoziata relativa all'affidamento in oggetto , nell'apposito capitolo del bilancio corrente che segue il finanziamento

Di liquidare a favore "dell' 'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (codice Fiscale 97163520584) la somma di € 225,00 per il pagamento dei diritti di cui all'art. 1 comma 65 e 67 della Legge 266/05 e della deliberazione ANAC n. 830/2021

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) effettuare il pagamento di € 375.00 entro il termine emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo di riferimento;

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati con sede nel Comune di Montepaone, per i provvedimenti competenza ;

Di avocare a se, ex artt. 5 Legge 241/1990 e art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'integrale responsabilità del presente procedimento;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali:

Dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile Ufficio ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura

finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to (Ing. Salvatore Lupica)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Data: 31/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott.ssa Anna Cerminara)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
0		€ 870.501,76	08.01	2.02.01.09.012	2028.1	2022

Data **31/10/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Cerminara

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *(per uso amministrativo)*

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Salvatore Lupica)